

Alla C.C.I.A.A. di Bolzano

GARANZIA BANCARIA

Premesso:

- che la ditta con sede in intende iniziare l'attività di spedizioniere nella Provincia di Bolzano;
- che per poter iniziare ed esercitare tale attività è necessario dimostrare il possesso di mezzi finanziari a copertura di eventuali danni ed inadempienze nella misura di Euro 100.000,00, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 59/2010;
- che la suddetta società può dare tale dimostrazione;
- che la società ha un capitale sociale di euro

la scrivente Banca si costituisce fideiussore su richiesta e per conto della ditta fino alla concorrenza massima di Euro (Euro) a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della legge n. 1442 del 14.11.1941 versione vigente e dei conseguenti danni a terzi imputabili alla ditta stessa a giudizio del competente Ufficio camerale al quale è demandata la tenuta dell'Elenco predetto.

Conseguentemente questo Istituto si impegna - senza alcuna riserva - a versare a codesta Camera di commercio a seguito di semplice richiesta a mezzo di lettera raccomandata e senza obbligo di costituzione in mora, tutte le somme che codesta Camera gli richiederà al titolo sopra indicato, fino alla concorrenza dell'anzidetto importo di Euro

La presente fideiussione sarà valida sino al, ma si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno.

La presente fideiussione sarà duratura e valida, indipendentemente dal mancato pagamento da parte della Ditta sopraccitata di eventuali premi di proroga, fino a quando codesta Camera di commercio non solleverà dal suo impegno la scrivente (banca), restituendo la presente fideiussione e rilasciando espressa dichiarazione liberatoria.

POLIZZA ASSICURATIVA

- **Assicurato (o Beneficiario):** Camera di commercio di Bolzano - attività di spedizioniere nella Provincia di Bolzano.
- **Causale della garanzia:** "a copertura di eventuali inadempienze relative alle attività previste dalla legge n. 1442 del 14.11.1941 versione vigente per l'esercizio di attività di spedizioniere nella Provincia di Bolzano e dei conseguenti danni a terzi imputabili alla Ditta contraente a giudizio del competente Ufficio per la vigilanza sull'attività di spedizioniere nella Provincia di Bolzano avente sede presso la Camera di commercio di Bolzano."
- **Condizioni particolari:**
 1. "In deroga all'art. delle condizioni generali di assicurazione l'assicuratore si impegna - senza alcuna riserva - a versare all'assicurato (o beneficiario) entro 30 giorni da una sua semplice richiesta motivata, formulata a mezzo di lettera raccomandata, senza obbligo di documentazione né di costituzione in mora e nonostante ogni qualsiasi obiezione da parte del contraente, tutte le somme che l'assicurato (o beneficiario) stesso richiederà a copertura della garanzia prevista nella polizza, fino alla concorrenza dell'importo di Euro
 2. In deroga all'art. delle condizioni generali di assicurazione la presente polizza si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno fino a svincolo da parte dell'assicurato (o beneficiario) ovvero fino a quando il contraente o l'assicuratore non provveda a richiederne la disdetta all'assicurato (o beneficiario) per iscritto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre mesi dalla originaria scadenza o dalle scadenze successive. In quest'ultimo caso, comunque, la garanzia della presente polizza rimarrà valida, a copertura delle inadempienze compiute dal contraente entro l'ultima data di scadenza posteriore alla richiesta di disdetta, fino alla data di emissione del relativo provvedimento di svincolo da parte dell'assicurato (o beneficiario), indipendentemente dal mancato pagamento di eventuali premi di proroga da parte del contraente stesso."